

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021
358/2021/R/EFR

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DA RICONOSCERE AI DISTRIBUTORI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER L'ANNO D'OBBLIGO 2020 E APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14-BIS, COMMI 6 E 8, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 GENNAIO 2017

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge "rilancio Italia");
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto MiTE 21 maggio 2021)
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Seconda, n. 2538/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019 (di seguito: sentenza 2538/2019);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 297/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 209/2019/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 529/2019/R/efr);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR2 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT 2020-2023);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr;
- il parere dell’Autorità 15 aprile 2021, 153/2021/I/efr (di seguito: parere 153/2021/I/efr);
- la determinazione del Direttore Mercati Retail e Tutele dei Consumatori dell’Autorità 29 gennaio 2019, DMRT/efc/1/2019, come successivamente aggiornata;
- la comunicazione inviata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) all’Autorità inviata in data 15 maggio 2019 (di seguito: comunicazione del 15 maggio 2019);
- la comunicazione inviata dal GSE in data 19 luglio 2021 (prot. Autorità 28780) (di seguito: comunicazione del 19 luglio 2021);
- la comunicazione inviata dal GSE in data 27 luglio 2021 (prot. Autorità 29697) (di seguito: comunicazione del 27 luglio 2021);
- la comunicazione inviata dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) all’Autorità in data 21 luglio 2021 (prot. Autorità 29082) (di seguito: comunicazione del 21 luglio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza;

- con il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, successivamente modificato dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, sono stati introdotti, tra l'altro, aspetti di cui tenere conto nelle regole di determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e di gas (di seguito: contributo tariffario riconosciuto), di competenza dell'Autorità;
- tenendo conto sia di quanto previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 sia della sentenza 2538/2019 del T.A.R. Lombardia – con cui il giudice amministrativo ha stabilito che il *cap* al contributo tariffario non sia più definito direttamente dalla normativa come previsto originariamente - l'Autorità, con la deliberazione 270/2020/R/efr, ha approvato le Regole per la determinazione del contributo tariffario ridefinendo la formula di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti;
- in particolare, con la deliberazione 270/2020/R/efr, con le motivazioni ivi esposte, è stato disposto, tra l'altro, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo:
 - di determinare il contributo tariffario $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$ tenendo conto dei prezzi medi di scambio dei TEE $P_{SCAMBI}(t)$ (articolo 4, comma 1) e, in particolare:
 - degli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali i cui prezzi mensilmente non si discostano di più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo sono non superiori a 260 €/TEE, definendo allo scopo il prezzo rilevante mensile dei bilaterali;
 - mediante ponderazione del prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione e del prezzo medio $P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$ dei prezzi rilevanti mensili dei bilaterali, ciascuno ponderati per le corrispondenti quantità, rispettivamente rispetto alla quantità di TEE scambiati sul mercato $Q_{MERCATO}(t)$ e alla quantità di TEE scambiati tramite bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE $Q_{BLT}(t)$;
 - di prevedere che, nel caso il valore $P_{SCAMBI}(t)$ sia inferiore al *cap*, siano riconosciuti ai distributori ricavi addizionali corrispondenti a parte della differenza tra tali valori, al fine di stimolare l'efficienza del mercato secondo una logica di profit sharing;
 - che il *cap* al contributo tariffario - come calcolato ai sensi dei precedenti alinea – sia pari a 250 €/TEE;
 - di riconoscere, in aggiunta al contributo tariffario $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$, in particolare come determinato tenendo conto del *cap* di cui sopra, un corrispettivo addizionale unitario $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$ (articolo 4, commi 2 e 3):
 - nel caso il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione ponderati per le corrispondenti quantità sia maggiore del *cap* indicato;
 - definito affinché sia compreso tra 0 e 10 €/TEE e determinato proporzionalmente alla differenza tra il prezzo medio di mercato $P_{MERCATO}(t)$ e il *cap* in ragione della differenza percentuale tra l'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo $Q_{OBIETTIVO}(t)$ e la quantità di TEE complessivamente presenti sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del

termine dell'anno d'obbligo $Q_{TEE\ DISPONIBILI}(t)$ rispetto allo stesso obiettivo e comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto;

- di ridefinire a 200 €/TEE il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto;
- con la medesima deliberazione 270/2020/R/efr è stato altresì previsto, tra l'altro, che:
 - il GME integri le pubblicazioni sul proprio sito internet in merito agli scambi di TEE, coerentemente con la nuova formula di determinazione del contributo, e alla quantità di TEE complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
 - il GSE trasmetta annualmente all'Autorità, in esito alle proprie valutazioni al termine di ciascun anno d'obbligo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, la quantità di TEE corrispondente alla differenza tra l'obbligo complessivo aggiornato in capo ai distributori per il corrispondente anno, a partire dall'anno d'obbligo 2019, e l'obbligo annuo complessivamente conseguito dai soggetti obbligati, tenendo conto delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni degli anni precedenti ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto MiTE 21 maggio 2021 sono stati definiti nuovi obiettivi di risparmio energetico da conseguire da parte dei distributori soggetti agli obblighi sino all'anno d'obbligo 2024 ed è stato nuovamente modificato in diversi punti il previgente decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
- anche per effetto delle modifiche di cui sopra, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, tra l'altro, che:
 - l'obiettivo di risparmio energetico da conseguire da parte dei distributori soggetti agli obblighi per l'anno d'obbligo 2020 sia pari a 2,84 milioni di tep, con una decisa riduzione rispetto a quanto inizialmente previsto, alla luce del forte squilibrio rispetto ai TEE disponibili e alle porzioni di obiettivo residue ancora da ottemperare. La riduzione dell'obiettivo di risparmio energetico per l'anno d'obbligo 2020 e la sua rimodulazione negli anni successivi sono motivate dalla necessità di ricalibrare la domanda dei TEE rispetto all'offerta nel breve periodo. Le analisi propedeutiche all'adozione del decreto MiTE 21 maggio 2021, infatti, hanno evidenziato l'impossibilità di raggiungere sia la quota minima di obiettivo 2020 sia la quota minima necessaria per accedere ai TEE "virtuali", per l'effetto combinato della drastica riduzione dei TEE disponibili riscontrata negli ultimi anni e dell'ammontare dei residui di obiettivi non ottemperati negli anni precedenti nonché in considerazione della stima della capacità di generazione a breve termine di TEE con nuovi progetti o progetti già realizzati;
 - sia facoltà del Ministero aggiornare gli obiettivi anche per i successivi anni d'obbligo qualora accerti che essi non siano coerenti con l'ammontare dei TEE

- emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione, al fine di stabilizzare il mercato evitando eccessive discrepanze tra la domanda e l'offerta;
- il termine dell'anno d'obbligo 2020 - entro cui i distributori devono adempiere comunicando al GSE l'avvenuto conseguimento dei risparmi energetici - sia posticipato al 16 luglio 2021;
 - in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2), la determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario), di competenza dell'Autorità, sia effettuata *“in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualità”* per cui l'ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l'emissione non sia coerente con gli obblighi, *“in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema”*;
 - in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
 - il valore di cessione dei certificati bianchi *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE “virtuali”) da parte del GSE – corrispondente *“alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo”* – non debba essere superiore a 15 euro *“né essere inferiore a 10 euro”*, esplicitando quindi ciò che era implicitamente previsto dall'originaria formulazione come conseguenza della definizione del *cap* al contributo tariffario pari a 250 €/TEE;
 - sia ridefinita la quantità di TEE “virtuali” che il GSE può emettere a favore di ciascun distributore. Tale quantità è ora *“pari alla somma del 60% dell'obbligo [...] per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente”* e può essere richiesta *“a condizione che [ciascuna impresa] già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo”*;
 - i TEE “virtuali” non abbiano *“diritto alla copertura degli oneri”* e che, *“per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”*;
 - i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” possano *“riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*. Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto *“è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso”*; inoltre il riscatto *“è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo”* definito dal medesimo decreto (in

- particolare: entro la scadenza dell'anno d'obbligo 2024) e “non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”;
- “la restituzione delle risorse oggetto del riscatto” di cui sopra sia “effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati”;
 - i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura “sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale” (articolo 11) e, in particolare, a valere su:
 - il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 49 del TIT 2020-2023, nel caso di distributori operanti nel settore dell'energia elettrica;
 - il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di distributori operanti nel settore del gas naturale;
 - per effetto della disposizione del decreto-legge “rilancia Italia”, adottata in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in merito al termine del precedente anno d'obbligo 2019 - e della successiva disposizione del decreto MiTE 21 maggio 2021 in merito al termine dell'anno d'obbligo 2020, già anticipata sopra - il medesimo anno d'obbligo 2020 ha eccezionalmente avuto inizio il 1° dicembre 2020 e termine il 16 luglio 2021;
 - l'eccezionale disequilibrio tra domanda e offerta di TEE dovuto all'insufficienza dei TEE disponibili rispetto agli obiettivi previsti per l'anno d'obbligo 2020 e alla quantità necessaria per richiedere l'emissione dei TEE “virtuali” - prima che gli obiettivi fossero ridotti dal decreto MiTE 21 maggio 2021 sopra citato, peraltro promulgato solo in prossimità del termine dello stesso anno - ha comportato un anomalo aumento dei prezzi di mercato, sino a valori significativamente maggiori della somma tra il contributo atteso e l'extracosto definito per i TEE “virtuali”, in particolare nelle sessioni tra i mesi febbraio e aprile 2021 (fino al prezzo medio riscontrato nella sessione di mercato del 23 marzo, pari a circa 299 €/TEE);
 - i prezzi di scambio sul mercato, pur nelle more dell'emanazione del decreto, sono diminuiti fino a valori coerenti con i periodi precedenti e con il contributo atteso non appena gli operatori hanno potuto essere confidenti dell'imminente intervento normativo, anche in considerazione della formulazione del parere dell'Autorità 153/2021/I/efr sullo schema del decreto inviatole.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 14-bis, comma 9, del decreto interministeriale MiSE 11 gennaio 2017, per effetto delle modifiche previste dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, ha previsto che l'Autorità approvi le “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui

[ivi] *all'articolo 14-bis, commi 6 e 8,*" (di seguito: Modalità di Attuazione) predisposte dal GSE e relative alla corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei TEE "virtuali" nonché alla eventuale restituzione delle stesse somme a seguito di riscatto;

- ai sensi del punto precedente, l'Autorità, con la deliberazione 209/2019/R/efr, ha approvato il documento recante lo schema di Modalità di attuazione, trasmesso allo scopo dal GSE con la comunicazione del 15 maggio 2019;
- con la successiva comunicazione del 19 luglio 2021, il GSE ha inviato all'Autorità uno schema di aggiornamento delle Modalità di Attuazione, al fine di tenere conto delle disposizioni introdotte dal decreto MiTE 21 maggio 2021.

RITENUTO CHE:

- le disposizioni della deliberazione 270/2020/R/efr in merito alla determinazione del contributo tariffario siano pienamente rispondenti alle nuove disposizioni normative e, in particolare, a quanto disposto dal decreto MiTE 21 maggio 2021;
- in particolare, sia necessario mantenere il *cap* al contributo tariffario pari a 250 €/TEE per le medesime motivazioni già riportate, da ultimo, nella stessa deliberazione 270/2020/R/efr in relazione alla sua funzione di riferimento dei prezzi degli scambi dei TEE;
- in considerazione della proroga del termine dell'anno d'obbligo 2020 al 16 luglio 2021 e ai fini della determinazione del contributo per tale anno d'obbligo per quanto riguarda il mese di luglio 2021, sia necessario riferire la quantità *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario al solo periodo compreso tra i giorni 1 e 16 luglio 2021 e non all'intero mese come generalmente previsto; ciò in quanto la *ratio* dei criteri di determinazione del contributo è di tenere conto degli scambi avvenuti nel solo anno d'obbligo. Parimenti, gli scambi di TEE avvenuti tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra i giorni 17 e 31 luglio 2021 saranno tenuti in considerazione al fine della determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2021;
- sia necessario richiedere al GME di aggiornare le pubblicazioni sul proprio sito *internet* in merito alle informazioni funzionali al calcolo del contributo tariffario, affinché gli operatori abbiano la piena visibilità dei dati che sono necessari allo scopo, rendendo note:
 - le quantità "*prezzo rilevante mensile dei bilaterali*" e "*quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali*" di cui all'articolo 3, comma 1, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario riferite al periodo compreso tra i giorni 1 e 16 luglio 2021, al fine della determinazione del contributo relativo all'anno d'obbligo 2020, calcolate sulla base del *prezzo rilevante di riferimento* del mese di giugno 2021;
 - i valori dei prodotti tra il *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* di cui all'alinea precedente e i parametri adimensionali $(1 - \alpha)$ e $(1 + \alpha)$ di cui all'articolo 3, comma 2, delle stesse Regole;

- le quantità *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* e *quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali* di cui all'articolo 3, comma 1, delle stesse Regole riferite al periodo compreso tra i giorni 17 e 31 luglio 2021, al fine della determinazione del contributo relativo all'anno d'obbligo 2021, calcolate sulla base del *prezzo rilevante di riferimento* del periodo compreso tra i giorni 1° luglio e 16 luglio 2021;
- i valori dei prodotti tra il *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* di cui all'alinea precedente e i parametri adimensionali $(1 - \alpha)$ e $(1 + \alpha)$ di cui all'articolo 3, comma 2, delle stesse Regole;
- le quantità *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* e *quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali* di cui all'articolo 3, comma 1, delle stesse Regole riferite al periodo compreso tra i giorni 1 e 31 agosto 2021, al fine della determinazione del contributo relativo all'anno d'obbligo 2021, calcolate sulla base del *prezzo rilevante di riferimento* del periodo compreso tra i giorni 17 luglio e 31 luglio 2021;
- sia quindi necessario determinare i valori per l'anno d'obbligo 2020 del contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr e del corrispettivo addizionale unitario di cui al comma 2 del medesimo articolo per il periodo individuato dalla normativa, affinché essi possano essere erogati - in conclusione delle verifiche, da parte del GSE, del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun distributore soggetto agli obblighi - tenendo conto del contributo tariffario in acconto eventualmente già riconosciuto a ciascun distributore nonché dell'emissione dei TEE "virtuali". In particolare:
 - il valore $C_{UNITARIO\ TEE}(2020)$ risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 1, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2020 è pari a 250,00 €/TEE, in quanto:
 - $Q_{MERCATO}(2020)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2020, è pari a 1.479.513 TEE;
 - $P_{MERCATO}(2020)$, corrispondente al valore medio ponderato per le relative quantità dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2020, è pari a 270,26 €/TEE;
 - $Q_{BLT}(2020)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE, nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2020, è pari a 200.452 TEE;
 - $P_{RILEVANTE\ BLT}(2020)$, corrispondente al valore medio ponderato per le relative quantità della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" per ciascun mese del periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2020, è pari a 250,95 €/TEE;
 - $P_{SCAMBI}(2020)$, corrispondente alla media ponderata dei valori sopra riportati, è pari a 267,96 €/TEE;

- il valore $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2020)$ - risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 2, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2020 - è pari a 10,00 €/TEE, in quanto:
 - $Q_{TEE\ DISPONIBILI}(2020)$ è pari a 2.820.144 TEE, corrispondente alla somma della quantità di TEE complessivamente presente sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo 2020, pari a 2.561.993 TEE come da comunicazione del 21 luglio 2021, e dei TEE annullati nella sessione di acconto del novembre 2020, pari a 258.151 TEE come da comunicazione del 27 luglio 2021;
 - $Q_{OBIETTIVO}(2020)$, corrispondente all'obiettivo specifico aggiornato per l'anno d'obbligo 2020, è pari a 6.026.969 TEE come da comunicazione del 27 luglio 2021;
- il valore $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2020)$ di cui al precedente punto è erogabile ai sensi dell'articolo 4, comma 3, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario in quanto il valore $P_{MERCATO}(2020)$ di cui sopra è risultato maggiore del valore di 250,00 €/TEE.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- valutare la possibilità di prevedere, in via eccezionale e con riferimento al solo anno d'obbligo 2020, il riconoscimento *una tantum* di parte degli extracosti sostenuti dai distributori per l'approvvigionamento dei TEE, in considerazione degli elevati prezzi riscontrati per effetto della scarsità di TEE disponibili rispetto agli obiettivi originariamente definiti dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, prima dell'adeguamento previsto dal decreto MiTE 21 maggio 2021, e della conseguente impossibilità di raggiungere sia la quota minima di obiettivo 2020 sia la quota minima necessaria per accedere ai TEE "virtuali";
- rimandare a un eventuale successivo provvedimento, previa consultazione, le modalità per il riconoscimento *una tantum* di cui al precedente punto.

RITENUTO, DA ULTIMO, CHE:

- le modifiche apportate dal GSE allo schema di aggiornamento delle Modalità di Attuazione inviate all'Autorità con la comunicazione del 19 luglio 2021 abbiano la finalità di tenere conto dei nuovi riferimenti normativi, senza che ne siano intaccati i contenuti sostanziali e senza, peraltro, che tali modifiche riguardino dirette competenze dell'Autorità ai sensi della normativa vigente;
- le modifiche di cui sopra non presentino profili di incoerenza con il dettato del decreto MiTE 21 maggio 2021;
- sia necessario approvare tempestivamente le modifiche allo schema di aggiornamento delle Modalità di Attuazione inviate da parte del GSE all'Autorità con la comunicazione del 19 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017

DELIBERA

1. il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2020 è pari a 250,00 €/TEE;
2. il corrispettivo addizionale unitario di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2020 è pari a 10,00 €/TEE;
3. il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., per il mese di luglio 2021, oltre a quanto previsto all'articolo 8.1 del *Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica*, integra le pubblicazioni sul proprio sito internet con:
 - le quantità *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* e *quantità mensile rilevante delle transazioni bilaterali* di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr riferite al periodo compreso tra i giorni 1 e 16 luglio 2021 e al periodo compreso tra i giorni 17 e 31 luglio 2021;
 - i valori dei prodotti tra il *prezzo rilevante mensile dei bilaterali* di cui all'alinea precedente per ciascuno dei due periodi indicati e i parametri adimensionali $(1 - \alpha)$ e $(1 + \alpha)$ e di cui all'articolo 3, comma 2, dello stesso Allegato A;
4. è approvato lo schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, trasmesso dal Gestore dei Servizi Energetici con comunicazione del 19 luglio 2021 ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14-bis;
5. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro della Transizione Ecologica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
6. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini